

## STATUTO

## API EDIL ABRUZZO

**ART. 1**

Le piccole e medie imprese edili ed affini d'Abruzzo, costituite nei Collegi Edili provinciali presso le A.P.I. (Associazioni Piccole e Medie Industrie) territorialmente competenti o aderenti a tali Associazioni, costituiscono il "Collegio Costruttori Edili ed Affini d'Abruzzo" API EDIL ABRUZZO.

L'API EDIL ABRUZZO aderisce all'Associazione Nazionale Imprese Edili A.N.I.E.M.

**SCOPI****ART. 2**

L'API EDIL ABRUZZO è apartitico e non ha fine di lucro.

Esso assume la rappresentanza regionale della categoria imprenditoriale inquadrata nel sistema associativo ANIEM-CONFAPI, a tal fine, svolge le seguenti funzioni:

- a) tutelare i legittimi interessi di categoria degli associati, assumendone la rappresentanza nei rapporti con Pubbliche Autorità, Enti ed Istituti, Organizzazioni Sindacali;
- b) rappresentare e fornire assistenza alle imprese associate in ogni questione connessa con l'interesse della categoria;
- c) disciplinare i rapporti di lavoro con i lavoratori dipendenti delle imprese associate, anche a mezzo di stipulazione di contratti, accordi e regolamenti plurimi ed aziendali;
- d) istituire, con la collaborazione delle imprese associate, specifici organi, servizi ed uffici che possano compiere, per le aziende stesse, studi, sondaggi, rilevamenti, indagini di mercato, al fine di agevolare un miglior indirizzo ed assorbimento della produzione;
- e) istituire organi, servizi ed uffici preposti allo studio ed alla soluzione dei problemi relativi agli appalti, sia pubblici che privati;
- f) promuovere e realizzare la pubblicazione di circolari informative, riviste, sollecitando e promuovendo la partecipazione delle aziende associate a convegni, sia regionali, nazionali ed internazionali;
- g) promuovere qualunque attività di interesse della categoria di natura tecnica, economica e commerciale, nonchè partecipare alla costituzione di organismi di servizio nell'intento di sempre meglio potenziare ed agevolare le categorie rappresentate.

Per il raggiungimento dello scopo esso potrà compiere ogni e qualsiasi operazione commerciale, mobiliare ed immobiliare, bancaria, finanziaria, come pure potrà assumere cointeressenze e partecipazioni in altre Associazioni aventi oggetto analogo ed affine al proprio.

**SEDE****ART. 3**


L'API EDIL ABRUZZO ha sede in Teramo, Via Gammarana, 8.

**DURATA****ART. 4**

La durata dell'API EDIL ABRUZZO è a tempo indeterminato.

*Clemente Ross*

*[Signature]*



## ASSOCIATI

### ART. 5

Fanno parte di diritto di API EDIL ABRUZZO:

- le imprese edili ed affini costituite nei Collegi Edili provinciali presso le A.P.I.;
- nelle province in cui non è stato costituito un Collegio Edile di tipo provinciale, le aziende edili ed affini iscritte alle A.P.I. provinciali.

Sarà cura dei Collegi provinciali e/o A.P.I. provinciali segnalare ad API EDIL ABRUZZO i dati anagrafici delle imprese edili ed affini associate (denominazione, sede, telefono, telefax e indirizzo di posta elettronica) utili al Collegio per fornire tutte le comunicazioni, in particolare: circolari, iniziative, rapporti sulle attività e convocazioni.

Possono, inoltre, essere considerate imprese aderenti, quelle che aderiscono all'EDILCASSA ABRUZZO e che hanno indicato, come associazione di appartenenza nel modello di adesione, API/ANIEM.

La qualità di associato cessa automaticamente per effetto della perdita dei requisiti sopra indicati.

Ciascun associato ha il diritto di vedere realizzati gli scopi dell'organizzazione e di manifestare liberamente il proprio pensiero nelle discussioni.

## ORGANI DEL COLLEGIO

### ART. 6

Sono organi del Collegio:

- A) Il Consiglio Generale;
- B) Il Comitato di Presidenza;
- C) Il Presidente.

Per assumere cariche associative occorre essere titolari o legali rappresentanti oppure amministratori dotati di potere di imprese edili ed affini.

Tutte le cariche hanno durata triennale.

La carica di Presidente non può essere ricoperta per più di due mandati consecutivi.

Le cariche associative sono gratuite.

## CONSIGLIO GENERALE

### ART. 7

Il Consiglio Generale è composto da un membro ogni dieci aziende edili regolarmente iscritte a ciascun Collegio provinciale o all'A.P.I. provinciale, con un minimo, in ogni caso, di due rappresentanti per ciascuna provincia, designati dai rispettivi Collegi Edili provinciali o dall'A.P.I. provinciale.

I dati di rappresentatività, certificati dai Collegi provinciali o A.P.I. provinciali, utili alle nomine in seno al Consiglio Generale, devono essere presentati congiuntamente all'indicazione dei rappresentanti.

Il Consiglio Generale elegge, nel suo seno, il Comitato di Presidenza, composto dal Presidente e quattro Vice-Presidenti.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per un periodo di tre anni e sono rieleggibili.

*Antonio Rosi*



Al Consiglio Generale compete di fissare gli indirizzi generali di azione del Collegio nell'ambito delle finalità statutarie e di approvare, entro il 30 aprile di ciascun anno, il Rendiconto Economico e Finanziario e il Prospetto Economico e Finanziario di Previsione.

Il Consiglio si riunisce normalmente 4 volte all'anno, su convocazione del Presidente.

La convocazione straordinaria è possibile per iniziativa del Presidente o di un gruppo che rappresenti almeno un terzo del numero dei Consiglieri.

Nella convocazione dovrà essere indicato l'ordine del giorno delle questioni da trattare, la data e il luogo di convocazione.

La convocazione dovrà essere inoltrata almeno 7 giorni prima della data dell'incontro, a mezzo fax o tramite posta elettronica, in caso di urgenza la convocazione può essere fatta con preavviso di 2 giorni.

Le riunioni del Consiglio sono valide quando sia presente almeno un terzo dei componenti e siano rappresentati tutti i Collegi che lo compongono.

Le riunioni saranno comunque valide se intervengono tanti membri del Consiglio che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono valide se riportano l'approvazione della maggioranza assoluta dei presenti.

Non sono ammesse deleghe.

Alle riunioni del Consiglio parteciperà il Segretario del Collegio e potranno essere invitati i Direttori e i Segretari delle API provinciali. Altre persone potranno essere invitate dal Consiglio stesso per casi particolari.

Tutti i partecipanti che non siano membri del Consiglio hanno diritto di parola ma non di voto.

## ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO GENERALE

### Art. 8

Spetta al Consiglio Generale:

- a) esaminare il Rendiconto Economico e Finanziario e il Prospetto Economico e Finanziario di Previsione e assumere le relative deliberazioni;
- c) adottare le direttive di massima dell'azione associativa per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 2 del presente statuto;
- d) deliberare su ogni argomento che sia sottoposto al suo esame dal Presidente;
- e) elegge:
  - il Presidente;
  - i Vice Presidenti;
- f) apportare modifiche allo statuto;
- g) nominare su proposta del Presidente i responsabili preposti alle linee di attività del Collegio, qualora tali funzioni non siano in tutto o in parte attribuite ai Vice Presidenti;
- i) nominare Commissioni per lo studio e la trattazione dei problemi riguardanti la categoria;
- l) nominare i rappresentanti in seno alla Edilcassa Abruzzo e all'Ente Unico regionale di Formazione e Sicurezza;
- k) nominare i rappresentanti di settore per gli organismi di carattere regionale o di emanazione contrattuale;
- m) nominare il Segretario del Collegio;
- n) curare il conseguimento dei fini associativi disponendo, tutti gli atti che valgano a raggiungere tali fini.

Alessandro  
Rosa  
Alessandro



## **PRESIDENTE – ATTRIBUZIONI**

### *ART. 9*

Il Presidente di API EDIL ABRUZZO è eletto dal Consiglio Generale tra i suoi membri.

Il Presidente tiene i contatti con gli Organi delle A.P.I. provinciali e con la CONFAPI ABRUZZO, convoca le riunioni del Consiglio Generale e del Comitato di Presidenza, ne fissa gli argomenti di discussione, stimola e coordina tutte le attività della Categoria e la rappresenta all'esterno.

E' membro di diritto del Consiglio Generale di CONFAPI ABRUZZO.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale di API EDIL ABRUZZO di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente da lui designato e, in mancanza di designazione, dal Vice Presidente più anziano di età.

Il Presidente cura l'attuazione di quanto deliberato dal Consiglio Generale ed esercita tutti i compiti attribuiti dal presente statuto.

Provvede all'amministrazione del patrimonio e alla gestione ordinaria.

## **VICE PRESIDENTI – ELEZIONE ED ATTRIBUZIONI**

### *ART. 10*

I Vice Presidenti sono eletti dal Consiglio Generale su proposta del Presidente e sono quattro.

Oltre alle attribuzioni espressamente previste dal presente statuto i Vice Presidenti assolvono i compiti loro demandati dal Presidente e lo coadiuvano nell'esercizio delle sue funzioni.

In caso di cessazione dalla carica di un Vice Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Presidente o da questi attribuite ad altro Vice Presidente, fino al Consiglio Generale che procede alla sostituzione.

## **COMITATO DI PRESIDENZA**

### *ART. 11*

Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e dai 4 Vice Presidenti.

Alle riunioni del Comitato di Presidenza possono partecipare, su invito del Presidente, altri componenti degli organi sociali in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Alle riunioni del Comitato di Presidenza parteciperà il Segretario del Collegio.

## **ATTRIBUZIONI**

### *ART. 12*

Il Comitato di Presidenza:

- a) esegue le direttive del Consiglio Generale e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio stesso;
- b) coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, con compiti di coordinamento ed attuazione degli indirizzi e delle linee politiche decise dal Consiglio Generale;
- c) stabilisce l'organico dell'Associazione; assume e licenzia, sentito il Segretario Generale, il personale, nell'ambito dell'organico stesso, fissando il relativo trattamento economico;

*Alm... Mor... Alle...*



d) predisporre e presenta all'esame e all'approvazione del Consiglio Generale la relazione annuale sull'attività.

Il Comitato di Presidenza è validamente costituito quando siano presenti almeno 3 dei suoi componenti e delibera con la maggioranza dei presenti.  
Nel Comitato non sono ammesse deleghe.

## VOTAZIONI

### ART. 13

Non è normalmente ammesso il voto per acclamazione. Per le votazioni del Consiglio Generale gli organismi di volta in volta decideranno a maggioranza se esse debbano essere effettuate per alzata di mano o per appello nominale, o per schede segrete.

## SEGRETERIA

### ART. 14

Al funzionamento e all'organizzazione dell'API EDIL ABRUZZO è preposto un Segretario; egli propone al Presidente l'assunzione e il licenziamento del personale degli uffici che è alle sue dirette dipendenze.

Il Segretario coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni, partecipa con funzione consultiva alle sedute del Consiglio e del Comitato di Presidenza; assicura, inoltre, l'attività operativa di quanto deliberato dal Consiglio Generale e dal Comitato di Presidenza e l'emissione della documentazione necessaria; mantiene i contatti con le aziende e riporta al Consiglio e alla Presidenza situazioni e proposte della base associativa.

Presso la Segreteria sono conservati i verbali del Consiglio Generale e degli altri organi associativi.

## PATRIMONIO SOCIALE

### ART. 15

Il Patrimonio sociale è costituito:

- a) quote Edilcassa Abruzzo, di adesione contrattuale provinciali, regionali e nazionali (codici 0), come da accordo tra le parti datoriali del 23/02/96;
- b) quote Edilcassa Abruzzo di adesione contrattuali regionali, qualora previste;
- c) da contributi relativi ad attività formative;
- d) da partecipazioni in società di servizi;
- e) da interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;
- f) dalle erogazioni fatte a qualsiasi titolo a favore di API EDIL ABRUZZO;
- g) contribuzioni di quote straordinarie e/o volontarie.


Durante la vita di API EDIL ABRUZZO non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve di capitale.

## AMMINISTRAZIONE E GESTIONE

### ART. 16

Alla gestione economico-finanziaria di API EDIL ABRUZZO provvede il Presidente di concerto con il Segretario Generale.

In caso di scioglimento di API EDIL ABRUZZO le eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge 662/1996.

*Alemar Rosa*  

Gli atti della gestione economico-finanziaria ordinaria, concernenti erogazioni di spese, movimento ed impiego di fondi e relative operazioni bancarie sono compiuti dal Presidente. Gli atti di gestione economica straordinaria saranno compiute dal Presidente sentito il Consiglio Generale.

## **ESERCIZIO FINANZIARIO – BILANCI**

### **ART. 17**

L'esercizio finanziario si chiude con il 31 dicembre di ogni anno.

Al Collegio è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Collegio stesso, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il Rendiconto Economico e Finanziario e il Prospetto Economico e Finanziario di Previsione saranno compilati dal Presidente in collaborazione con il Segretario.

Il Prospetto Economico e Finanziario di Previsione verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio Generale.

Il Rendiconto Economico e Finanziario verrà consegnato e sottoposto all'approvazione del Consiglio Generale.

## **RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE**

### **ART. 18**

Per quanto non previsto nel presente statuto, si applicano le norme di legge.

*Alleanza*

*Alleanza*

